ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO «ESPOSIZIONI NAZIONALI PER L'AUTARCHIA» CON SEDE IN TORINO

Art. 7

Il presidente e' nominato con decreto Reale su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Egli ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

Versione in vigore dal 19 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo «Esposizioni nazionali per l'autarchia» con sede in Torino
Estremi	Legge 21 maggio 1940, n. 717
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-esposizioni-nazionali-per-l-autarchia/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it